



COMUNE DI CERCOLA
Provincia di Napoli



Relazione Tecnica

Oggetto: Redazione Regolamento Di Protezione Civile.

Tenuto conto che il territorio Comunale di Cercola è esposto a rischi di calamità naturali ed Antropiche, si è dotato di apposito Piano di Emergenza Comunale , e per tanto si è provveduto alla redazione del presente regolamento , per disciplinare l' organizzazione della struttura comunale di protezione civile costituita dal:

- il Sindaco o suo delegato.
- il Dirigente e/o responsabile del servizio di protezione civile ;
- Ufficio Comunale di protezione Civile ;
- Comitato Comunale di Protezione Civile;
- Nucleo Comunale Volontario di Protezione Civile;
- Consulta di Protezione Civile;
- I responsabili delle funzioni di supporto;

Il Sindaco è l' Autorità ordinaria a livello Comunale della Protezione Civile ed è il responsabile di tutte le attività ed operazioni ad essa connesse.

Egli per la promozione delle attività connesse alla pianificazione e alla gestione, si avvale del comitato di protezione civile.

Detto comitato è composto da :

- il Dirigente e/o Responsabile dell' Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- i Dirigenti e/o responsabile dell' UTC ;
- il Comandante della Polizia Municipale;
- il Comandante della Tenenza dei CC o suo delegato;
- il coordinatore del Nucleo comunale volontari di protezione civile;
- il Dirigente e/o Responsabile dei servizi sociali.
- Esponenti gruppi Consiliari (consulta di Protezione Civile)
- altri soggetti che il Sindaco riterrà di invitare di volta in volta o stabilmente alle sedute.

Il Comitato ha il compito di consulenza sui diversi aspetti di gestione del territorio in caso di calamità.

Lo stesso in caso di calamità viene trasformato in Centro Operativo Comunale dove vengono attivate le funzioni di supporto.

L' attivazione si avvale delle risorse e mezzi presenti sul territorio nonché all' occorrenza con l' integrazione di professionalità e/o attrezzature specialistiche.

La sede del centro operativo è stata individuata in apposita struttura evidenziata nel PEC.

La gestione economica in via ordinaria e in caso di calamità attinge in appositi capitoli del Bilancio Comunale.

Il regolamento disciplina il Nucleo Volontario di Protezione Civile costituito con Delibera Consiliare n° 78/92 , individuando i criteri di iscrizione, la composizione , le modalità di addestramento ed il funzionamento sia in regime ordinario che di urgenza.

Il Nucleo ha una propria sede recentemente ristrutturata, all' interno della Casa Comunale sita in piazza Libertà.

Il regolamento di protezione civile è stato redatto in conformità alle norme regionali e nazionali.



COMUNE DI CERCOLA
Provincia di Napoli



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sommario

- Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 2. COMPITI DEL SERVIZIO
- Art. 3. ORGANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE
- Art. 4. IL SINDACO
- Art. 5. IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
- Art. 6. L'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
- Art. 7. I RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
- Art. 8. IL GRUPPO COMUNALE OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE
- Art. 9. RISORSE E MEZZI
- Art. 10. GESTIONE ECONOMICA E CONTABILE DEL SERVIZIO
- Art. 11. CONVENZIONI
- Art. 12. FONDO INCENTIVANTE
- Art. 13. LA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE
- Art. 14. CENTRO OPERATIVO COMUNALE
- Art. 15. PRESTAZIONI VOLONTARIE

Capo II *Volontariato*

Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 78 del 26/06/1992, con cui è stato costituito il Nucleo Comunale Volontari Protezione Civile.

- Art. 16. COSTITUZIONE
- Art. 17. SCOPO
- Art. 18. CRITERI DI ISCRIZIONE ED AMMISSIONE
- Art. 19. RINUNCE
- Art. 20. COMPOSIZIONE
- Art. 21. RISORSE FINANZIARIE
- Art. 22. ADDESTRAMENTO
- Art. 23. EMERGENZA
- Art. 24. DOVERI
- Art. 25. CENEFICI
- Art. 26. SEDE
- Art. 27. NORME FINALI

Cercola



COMUNE DI CERCOLA
Provincia di Napoli
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE



Regolamento Comunale di Protezione Civile

Capo I

Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Servizio Comunale di Protezione Civile, dei relativi organi e della corrispondente struttura di coordinamento, in conformità ai principi normativi ed alle direttive applicative statali e regionali.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile ha sede presso la Casa Comunale, ed è presieduto dal Sindaco.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile è composto da tutte le strutture operative presenti sul territorio comunale di Cercola, le funzioni di supporto e da tutto il personale operativo dell'Ente e del Volontariato che vengono mobilitati secondo le programmazioni e le pianificazioni comunali per le attività di prevenzione, previsione e gestione delle emergenze così come previsto dalla Legge 24.02.1992/225.

Art. 2. COMPITI DEL SERVIZIO

Il Servizio Comunale di Protezione Civile ha tra le sue funzioni:

- favorire la formazione e l'aggiornamento costante, l'applicazione della pianificazione nazionale, provinciale e comunale in materia di Protezione Civile;
- coadiuvare il Sindaco, nella sua veste di autorità comunale di Protezione Civile, nelle diverse attività legate alla prevenzione, previsione e gestione dell'emergenza.

Art. 3. ORGANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Sono organi del Servizio Comunale di Protezione Civile:

- il Sindaco o suo delegato.
- il Dirigente e/o responsabile del servizio di protezione civile ;
- Ufficio Comunale di protezione Civile ;
- Comitato Comunale di Protezione Civile;
- Nucleo Comunale Volontario di Protezione Civile;
- Consulta di Protezione Civile;
- I responsabili delle funzioni di supporto;

Art. 4. IL SINDACO

Il Sindaco è l'Autorità ordinaria a livello Comunale della Protezione Civile ed è il responsabile di tutte le attività ed operazioni ad essa connesse. Ruolo e competenze del Sindaco sono disciplinate dalle leggi dello Stato.

In particolare assume la direzione e il coordinamento dei servizi e di soccorso alla popolazione; convoca e presiede il Comitato Comunale e Centro Operativo Comunale,

Art. 5. IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco per la promozione delle attività connesse alla pianificazione e alla gestione, nonché alle materie di cui al presente Regolamento, si avvale di un Comitato Comunale di Protezione Civile, organo consultivo che ha il compito di formulare proposte di iniziative, di attività di studio, di consulenza sui diversi aspetti della gestione del territorio e della pubblica incolumità, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione.

Del Comitato fanno parte, oltre il Sindaco:

- il Dirigente e/o Responsabile dell' Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- i Dirigenti e/o responsabile dell' UTC ;
- il Comandante della Polizia Municipale;
- il Comandante della Tenenza dei CC o suo delegato;
- il coordinatore del Nucleo comunale di protezione civile;
- il Dirigente e/o Responsabile dei servizi sociali.
- Consulta di Protezione Civile , formata dai componenti indicati dai gruppi consiliari.
- altri soggetti che il Sindaco riterrà di invitare di volta in volta o stabilmente alle sedute.

Art. 6. L'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile ha sede presso la Casa Comunale.

Ne fanno parte il Dirigente e/o Responsabile ed il personale del Servizio di Protezione Civile del Comune.

All' ufficio compete :

- la gestione e la manutenzione della sede e delle attrezzature del centro ed in generale del Servizio Comunale;
- l' adempimento di tutti gli aspetti amministrativi del Servizio;
- la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione;
- l'organizzazione di tutte le attività ordinarie di prevenzione e previsione di protezione civile;
- l'organizzazione delle attività in emergenza ed in particolare del Centro Operativo Comunale;
- l'organizzazione delle iniziative di formazione, addestramento e aggiornamento del personale, nonché la sua gestione comprese le turnazioni di reperibilità;
- la partecipazione del Comune alle attività della pianificazione nazionale e provinciale, nonché alla programmazione regionale;
- ogni altra attività ad essa demandata dal Sindaco nell'ambito del settore;
- coordinare il Nucleo Comunale di Protezione Civile (istituito con delibera Consiliare n° 78/92).

Art.7. I RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO

I Responsabili delle funzioni di supporto, come individuati nel Piano Comunale di Protezione Civile, vengono nominati con apposito decreto dal Sindaco .

Curano, avvalendosi anche dell' ufficio di Protezione Civile, l' aggiornamento e l'attuazione della parte di piano di propria competenza.

In situazione di emergenza sono componenti del Centro Operativo Comunale.

Art. 8. IL GRUPPO COMUNALE OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE

Il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile è il principale organismo operativo del Comune sul territorio. Esso è costituito da personale del Volontariato ed agisce sotto la Direzione del Sindaco e degli altri organi del servizio comunale di protezione civile. Tale gruppo è stato costituito con D.C. n° 78/89 ed è regolamentato al successivo Capo 2 .

Art. 9. RISORSE E MEZZI

Il Servizio Comunale di Protezione Civile utilizza mezzi, materiali, risorse ed equipaggiamenti del Comune o comunque disponibili previo accordo presso aziende territoriali, Enti Locali, ASL, gruppi di volontariato, oppure messi a disposizione dai privati, restando a carico del Comune, se necessario o richiesto, l'onere per i premi assicurativi, per i carburanti e le riparazioni conseguenti l'attività svolta.

Art. 10. GESTIONE ECONOMICA E CONTABILE DEL SERVIZIO

Il Servizio comunale per la propria attività, per le spese per la pubblica incolumità, per le urgenze di ogni genere attinge ad appositi capitoli di bilancio individuati ogni anno in sede di approvazione del Bilancio di Previsione annuale.

Le spese relative al Servizio saranno, ove possibile, regolate mediante la forma della gestione diretta in economia dei lavori, delle provviste e delle forniture, ai sensi del relativo Regolamento comunale e di quello per la disciplina dei contratti del Comune, nonché della normativa specifica di settore. In particolare il Servizio Comunale provvederà alle seguenti spese:

- la gestione nonché il potenziamento in attrezzature e strumenti del Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile
- le spese assicurative, di equipaggiamento e di vestiario, per il personale dipendente e volontario dell'unità operativa in situazioni di emergenza;
- le spese relative a forniture dei beni e dei servizi necessari all'efficiente funzionamento di tutte le attività di gestione dell'emergenza;
- le spese di funzionamento della sede Operativa in situazioni di emergenza compresi lo straordinario e le missioni al personale per tutte le attività di Protezione Civile previste dal presente Regolamento, nonché le spese economiche ed i rimborsi;
- spese per convenzioni, studi, consulenze, piani, progetti e collaborazioni inerenti la materia;
- il Fondo Incentivante per la Protezione Civile.

Art. 11. CONVENZIONI

Per tutte le attività inerenti la prevenzione, la previsione e la gestione delle emergenze, e comunque ricomprese nella pianificazione comunale o nel presente Regolamento, il Comune stipula convenzioni e accordi con Enti Pubblici e Privati, Società ed Imprese, Associazioni di volontariato, Fondazioni ed Istituti, Università e Scuole per l'erogazione di servizi, forniture, trasmissioni dati e informazioni, consulenze e studi e quant'altro necessario e funzionale all'effettiva

conduzione di un Servizio Comunale aggiornato, tempestivo, efficiente e completo. Il Comune può altresì affidare incarichi professionali per studi, consulenze e progettazioni inerenti il settore.

Art. 12. FONDO INCENTIVANTE

Ai fini della efficiente organizzazione del servizio, una quota del Fondo per Programmi e Progetti per il personale comunale, è riservato a "progetti — risultato" per il personale del Comune impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento e alla Pianificazione Comunale.

Art. 13. LA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE

La sede di Protezione Civile è il principale luogo di attività del Nucleo Comunale di Protezione Civile, di formazione del personale e sede di attività di carattere previsionale e di controllo del territorio, di esercitazione e di eventuale intervento in emergenza.

È inoltre la sede della Sala Operativa, ove si articolano le attività di monitoraggio del territorio ai fini della riduzione degli scenari di rischio.

Per l'attività del centro possono essere stipulate convenzioni per l'ampliamento ed il miglior funzionamento delle apparecchiature e per la formazione e l'aggiornamento del personale, nonché per il pieno utilizzo della Sala Operativa, per attività di consulenza e di trasmissione dati, per l'abbonamento a servizi e quant'altro utile ai fini della gestione delle attività del Centro.

Art. 14. CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Il Centro Operativo Comunale è un organismo straordinario costituito con apposito decreto sindacale, che può essere convocato in situazione di emergenza, di cui alla lettera a dell'art. 2 della Legge 225/1992, dal Sindaco presso la struttura individuata nel piano di emergenza Comunale, per la gestione, direzione e coordinamento delle attività di emergenza.

Fanno parte del C.O.C. che è diretto dal Sindaco o da un suo delegato:

- il Dirigente e/o Responsabile dell' Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- i Dirigenti e/o responsabile dell' UTC ;
- il Comandante della Polizia Municipale;
- il Comandante della Tenenza dei CC o suo delegato;
- il coordinatore del Nucleo comunale Volontari di protezione civile;
- il Dirigente e/o Responsabile dei servizi sociali.
- la Consulta di Protezione Civile , formata dai componenti indicati dai gruppi consiliari.
- altri soggetti che il Sindaco riterrà di invitare di volta in volta o stabilmente alle sedute.

Il COC è suddiviso in dieci Funzioni di Supporto ossia:

Valutazione Tecnico/scientifica;

Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria;

Volontariato;

Materiali e Mezzi;

Servizi Essenziali;

Censimento Danni

Viabilità e Strutture operative

Telecomunicazioni

Assistenza alla Popolazione

Amministrativa Contabile

Come individuate nel Piano di Emergenza Comunale

Art. 15. PRESTAZIONI VOLONTARIE

Le prestazioni volontarie di cittadini singoli e associati o di gruppi organizzati avvengono a titolo gratuito, restando a carico del Comune solo gli eventuali oneri assicurativi relativi alla copertura dei rischi connessi agli interventi previsti dal presente Regolamento.

In caso di effettivo utilizzo dei volontari in interventi di Protezione Civile, il Sindaco ne richiede il distacco dal luogo di lavoro e provvede poi con propria certificazione a giustificare l'assenza per il tempo strettamente necessario.

Il Sindaco applica, ove occorra e secondo le sue competenze, i benefici di legge previsti a favore del volontariato.

I cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera nel Servizio di Protezione Civile o per iniziative comunque ricomprese nel presente Regolamento, presentano domanda al Sindaco il quale, accertandone l'idoneità, li iscrive in un apposito ruolo denominato "Registro dei Volontari di Protezione Civile", da istituirsi con deliberazione della Giunta Comunale. Tale iscrizione comporta il riconoscimento automatico per il volontario di "Esercizio di un Servizio di Pubblica Necessità", ai sensi dell'art. 359 del Codice Penale.

Dal registro risultano, oltre ai consueti dati anagrafici, la disponibilità all'impiego, la specializzazione eventualmente posseduta, l'attività normalmente espletata e il luogo abituale di residenza, nonché il tipo di reperibilità.

Il Comune provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale registrato per avviarlo ad un successivo utilizzo nei diversi settori del Servizio. Provvede inoltre, in occasione delle emergenze di ogni genere, ove necessario, alla fornitura dell'attrezzatura individuale, alla copertura assicurativa, al sostentamento e al ristoro dei volontari.

Capo II ***Volontariato***

Art. 16. COSTITUZIONE

Il Nucleo Comunale di Volontari di Protezione Civile, risulta costituito con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 78 del 26/06/1992.

Al Nucleo possono aderire i cittadini maggiorenni, fino all'età di settanta anni, di ambo i sessi, preferibilmente residenti o domiciliati nel Comune di Cercola.

Art. 17. SCOPO

I volontari prestano la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, in primis, sul territorio comunale e anche al di fuori. Inoltre, collaborano con il Comune in occasione di ricorrenze, manifestazioni di vario genere, qualora è prevista una partecipazione elevata o, quando, per altre valutazioni, dei settori comunali interessati, si ravvisi la necessità del supporto del Nucleo.

L'opera dei volontari è deputata all'attività di cui all'art. 3 della Legge n. 225 del 1992, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 della legge in parola.

Altresì, i volontari intervengono:

su disposizione del Sindaco;

su disposizione del Dirigente e/o Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile, che comunica la necessità dell'intervento al Coordinatore del Nucleo in parola, che provvede ad avvisare tutti gli interessati;

su attivazione della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, per operazioni o esercitazioni a livello collettivo, intercomunali, nazionali ed internazionali.

Art. 18. CRITERI DI ISCRIZIONE ED AMMISSIONE

L'ammissione al Nucleo è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata al Sindaco, in qualità di responsabile unico del Nucleo.

Le domande possono essere presentate dal 01 al 31 gennaio di ogni anno solare ed il Sindaco se ravvisa l'esigenza può riaprire o variare il suddetto termine.

Alla domanda devono essere allegati: copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato medico di sana e robusta costituzione, rilasciato dall'A.S.L. competente o dal medico di base.

I volontari saranno ammessi dopo un colloquio con il Sindaco e/o con il Coordinatore del Nucleo.

Gli aspiranti idonei dovranno seguire un corso informativo su nozioni base di protezione civile, in seguito saranno muniti di tesserino di riconoscimento, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna per la sua identificazione e lo svolgimento delle attività e sarà dotato, in comodato d'uso, di apposito vestiario.

La suddetta iscrizione deve essere rinnovata ogni anno, dal 01 al 31 gennaio, presentando la domanda di rinnovo ed nuovo certificato di sana e robusta costituzione, rilasciato dall'A.S.L. competente o dal medico di base. La mancata presentazione nei termini della domanda di cui prima, costituisce implicita rinuncia all'iscrizione, con l'obbligo del volontario di restituzione del tesserino di riconoscimento e del vestiario fornitogli.

L'ammissione e/o rinnovo dei volontari al Nucleo, nonché la loro esclusione, avvengono con provvedimento del Sindaco.

L'appartenenza del volontario al Nucleo sottintende l'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, da parte del volontario.

Art. 19. RINUNCE

Il volontario, con apposita domanda indirizzata al Sindaco, può in qualsiasi momento dimettersi. La rinuncia ha effetto immediato e comporta la cancellazione dall'elenco dei volontari e la restituzione del tesserino di riconoscimento e del vestiario fornitogli.

La mancata consegna del vestiario, da parte del rinunciatario, gli comporterà l'addebito dell'importo corrispondente, sostenuto dall'Amministrazione per la fornitura in parola.

Art. 20. COMPOSIZIONE

Il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile si compone di:

un Coordinatore, nominato dal Sindaco, responsabile unico del Nucleo, scelto tra i volontari in possesso delle necessarie attitudini e capacità professionali, che avrà la responsabilità del Nucleo per tutte le sue attività;

Responsabili di settore di intervento, nominati dal Sindaco, su richiesta del Coordinatore del Nucleo, scelti tra i volontari che posseggono le necessarie attitudini e capacità professionali.

Il Sindaco, o un suo delegato, in qualità di autorità comunale di protezione civile, assume, al verificarsi di un'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Il Sindaco, in ottemperanza all'art. 15 della Legge 225/1992 è il responsabile unico del gruppo ed è il garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 21. RISORSE FINANZIARIE

Il Sindaco, o un suo delegato, definisce la programmazione delle attività, assegna le risorse finanziarie, individuate nel bilancio e vigila sull'attività di gestione svolta dal Dirigente e/o Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile.

Il Nucleo si avvale per il proprio funzionamento di materiale ed attrezzature, in comodato d'uso, forniti da enti pubblici e privati e dall'Amministrazione Comunale.

Ogni anno, nello stilare il P.E.G. si dovrà tenere conto delle risorse umane ed economiche necessarie per lo svolgimento delle attività previste.

Al Nucleo può essere concesso, dal Dipartimento di Protezione Civile, previa iscrizione nell'elenco nazionale e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, ai sensi del D.P.R. n. 194 del 08/02/2001 art. 2, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica ed alla formazione dei cittadini.

Art. 22. ADDESTRAMENTO

I volontari vengono formati ed addestrati secondo le indicazioni fornite dal Servizio Protezione Civile della Regione Campania o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici dei settori regionali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, e di altri tecnici qualificati individuati fra gli Enti o le Istituzioni, che per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Le spese, per lo svolgimento di cui sopra, sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

La partecipazione ai suddetti corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria per i volontari del Nucleo, salvo giustificati motivi valutati tali dal Coordinatore.

Art. 23. EMERGENZA

Il Nucleo, in emergenza, opera alle dirette dipendenze degli organi preposti alla gestione ed al coordinamento degli interventi.

Art. 24. DOVERI

Gli appartenenti al Nucleo sono tenuti al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di Protezione Civile ed a partecipare alle attività menzionate negli artt. 2 e 7 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Il mancato rispetto dei propri doveri, di cui al presente regolamento, comporterà dapprima la sospensione del volontario, per un periodo da uno a tre mesi, attuata in via precauzionale dal Sindaco sentito il parere, non vincolante, del Coordinatore del Nucleo, e successivamente, in caso di comportamento recidivo, la cancellazione dall'elenco Comunale dei volontari con relativa comunicazione al competente Dipartimento di Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il volontario, per motivi personali, di studio, di salute o di lavoro, può chiedere una sospensione temporanea da qualsiasi attività per un periodo massimo di sei mesi; trascorso tale periodo il volontario sarà considerato automaticamente rinunciatario.

A seguito della sospensione temporanea, il volontario è tenuto alla consegna del vestiario fornitogli e della apposita tessera di riconoscimento; la mancata consegna comporterà l'addebito della spesa al volontario.

La mancata osservanza del predetto regolamento, può comportare, ad insindacabile giudizio del Sindaco, l'esclusione dal Nucleo del volontario.

Art. 25. BENEFICI

Ai volontari, del Nucleo di Protezione Civile Comunale regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontario di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile, spetta ove previsto, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 194 del 2001, i seguenti benefici:

1. il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale, da parte del datore di lavoro;
3. la copertura assicurativa, durante l'impiego autorizzato, secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge n. 266 dell'11/08/1991 e successivi D.M. di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia;
4. il rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc.), previa preventiva autorizzazione dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Art. 26. SEDE

Il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile ha sede presso i locali messi a disposizione della Civica Amministrazione, nell'ambito del Comune.

Art. 27. NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle pianificazioni comunali, provinciali e nazionali nonché alla legislazione vigente in materia a carattere nazionale e regionale.